

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE TERRITORIALE
SESTO SAN GIOVANNI - RHO

Sede di Sesto San Giovanni

VADEMECUM PER LA TUTELA DI STUDENTI ED INSEGNANTI



Sommario

1.	L'INAIL: funzioni e finalità.....	3
2.	La Prevenzione nella scuola	4
3.	Scuole non statali - Gli adempimenti assicurativi.....	5
4.	Scuole statali – La gestione per conto dello Stato	6
5.	Le prestazioni economiche	6
6.	Le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie.....	7
7.	La copertura assicurativa per gli studenti	7
8.	Tutela assicurativa per gli insegnanti	8
9.	L'estensione della tutela per l'anno 2024-2025.....	9
10.	Cosa fare in caso di infortunio:.....	9
11.	Link e siti utili.....	10

1. L'INAIL: funzioni e finalità

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Inail - **nasce nel marzo 1933**, dall'unificazione della Cassa nazionale infortuni e delle Casse private di assicurazione. L'Istituto è destinato a crescere in dimensione e importanza nei decenni successivi, con l'estensione della platea degli eventi assicurati e l'assorbimento di enti minori, che gestiscono l'assicurazione infortuni per particolari categorie di lavoratori.

È del 1935 l'introduzione dei principi cardine che determinano il carattere pubblicistico dell'assicurazione infortuni e malattie professionali: la "costituzione automatica del rapporto assicurativo, l'automaticità delle prestazioni, l'erogazione di prestazioni sanitarie e una nuova disciplina nell'assistenza ai grandi invalidi".

Nel 1965 i principi fondamentali dell'assicurazione infortuni vengono tutti raccolti in un **Testo unico** (D.P.R. n. **1124** del 30 giugno **1965**) e negli anni le successive modifiche ne estendono la portata. Di rilevante importanza è la norma che assegna all'Inail l'attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle imprese piccole e medie (decreto legislativo 626/1994, modificato e integrato con il decreto legislativo 242/1996).

Nel 1999 viene introdotto l'obbligo assicurativo per le "**casalinghe**" (uomo o donna, tra i 18 e i 65 anni) che lavorano in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, per la cura della propria famiglia e dell'abitazione in cui vivono (legge 493/1999).

Nel 2000 la missione istituzionale dell'Inail si evolve ulteriormente (decreto legislativo 38/2000). La tutela si estende, fino a comprendere l'**integrità psico-fisica** della persona infortunata (il riferimento è al danno biologico permanente) e gli infortuni avvenuti durante il percorso **casa-lavoro-casa**. Inoltre, l'assicurazione viene estesa anche ai lavoratori parasubordinati, ai dirigenti e agli sportivi professionisti.

Tra il 2008 e il 2009 un Testo unico interviene nuovamente a raccogliere le **norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro** (decreto legislativo 81/2008 e successive integrazioni e modifiche, che ha abrogato e riassunto i contenuti del decreto legislativo 626/1994). Sono rivisitate e coordinate le attività di vigilanza; il sistema delle sanzioni viene revisionato; la salute e sicurezza sul lavoro entra nei programmi scolastici e universitari. Viene avviato anche il sistema informativo pubblico per la condivisione e la diffusione dei dati sugli infortuni, le ispezioni e le attività in

materia di salute e sicurezza sul lavoro (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro - Sinp).

Nel 2010 l'Inail assorbe le funzioni dell'Ispepl (Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro) e dell'Ipsema (Istituto di previdenza per il settore marittimo), accrescendo ulteriormente le proprie competenze istituzionali (legge 30 luglio 2010, n. 122). In tal modo prende forma di fatto quello che viene definito il **Polo della salute e della sicurezza**.

L'Inail è dunque oggi l'unico ente in grado di operare a tutto campo per la tutela della salute negli ambienti di lavoro e di vita, fornendo: assicurazione e indennizzo; prevenzione e ricerca scientifica; interventi di cura, riabilitazione e reinserimento ai lavoratori infortunati; servizi di consulenza, certificazione e verifica alle imprese.

2. La Prevenzione nella scuola



Il D.Lgs. 81/2008, conosciuto come il “Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro” affida all’**Inail** un ruolo preminente di diffusione della cultura della salute e della sicurezza.

L’impegno dell’Istituto è dunque rivolto a promuovere ed incentivare la cultura della sicurezza, sia intesa come valore etico e sociale, nella logica della tutela integrale dei lavoratori, sia nel quadro della tutela integrale dei lavoratori, sia nel quadro del contenimento dei costi sociali che ne derivano, intervenendo sui comportamenti dei lavoratori, sensibilizzando e sostenendo le imprese, veicolando il messaggio che investire nella protezione della salute di lavoratori attraverso azioni di prevenzione, conduce a risultati significativamente rilevanti.

Il Piano triennale per la prevenzione¹ costituisce lo strumento che l’Inail utilizza per attuare politiche di prevenzione sulla base delle seguenti 5 linee di azione:

- Promozione del dialogo sociale
- Gli strumenti e i servizi per la valutazione e la gestione del rischio e per l’adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza
- Iniziative rivolte al mondo della scuola
- Tutela della sicurezza sul lavoro nell’attuazione del PNRR
- Sistema informativo nazionale per la prevenzione – Sinp.

¹ <https://www.inail.it/portale/prevenzione-e-sicurezza/it/prevenzione-e-sicurezza/normativa-di-riferimento/piano-triennale-della-prevenzione.html>

Le iniziative rivolte al mondo della scuola hanno la finalità di sensibilizzare gli studenti, futuri lavoratori, alla cultura della prevenzione per accrescere la consapevolezza dei rischi e la capacità di percepirla correttamente, adottando misure di prevenzione e protezione idonee.

Numerosi progetti sono già stati messi in atto su tutto il territorio nazionale, come testimonia la pubblicazione “Dossier Scuola”² che l’Inail redige annualmente e che raccoglie tutte le iniziative realizzate dall’Istituto a livello locale, nazionale ed europeo.

3. Scuole non statali - Gli adempimenti assicurativi



Le scuole non statali paritarie e riconosciute hanno l’obbligo di aprire un rapporto assicurativo per assicurare gli alunni e i docenti che svolgono attività rischiose previste dall’art.1 del Testo Unico. Tale copertura si configura come “rischio in aula”. Gli Istituti scolastici devono inoltre assicurare il personale amministrativo e ATA per le mansioni che svolgono nell’ambito

della struttura

La posizione assicurativa deve essere attivata tramite i servizi on line dell’istituto:

- A) Nuovo rapporto assicurativo con apertura codice cliente e relativa pat
- B) Nuova pat con denuncia di variazione on line
- C) Nuova voce di rischio con denuncia di variazione on line

Il premio assicurativo è determinato sulla base della voce di tariffa 0611/0616 e le retribuzioni effettive o convenzionali nel caso di allievi dei corsi di istruzione professionale, stage e i medici specializzandi con contratto di formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (v. lettera Direzione centrale rischi 26 luglio 2007, prot. n. 6087).

Per gli alunni e gli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, compresi gli alunni della scuola dell’infanzia fino a oggi esclusi l’obbligo assicurativo è assolto mediante il pagamento di premi speciali unitari determinati annualmente: per il 2024 pari a 9,87 euro.

Il premio ordinario su base convenzionale non vale per gli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi leFP), accreditati dalle Regioni per l’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all’art. 32, comma 8, del decreto

² <https://www.inail.it/portale/it/inail-comunica/pubblicazioni/dossier-e-speciali/dossier-e-speciali-dettaglio.2024.11.dossier-scuola-2024.html>

legislativo 14 settembre 2015, n. 150 per i quali è previsto un premio speciale unitario determinato annualmente e pubblicato sulle circolari INAIL che stabiliscono i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi: per il 2024 pari a 66,60 euro.

4. Scuole statali – La gestione per conto dello Stato



La copertura antinfortunistica degli alunni, insegnanti, personale ATA e dirigenti della scuola materna, primaria e secondaria pubblica viene attuata mediante la “gestione per conto” dello Stato.

Questa particolare forma di assicurazione non prevede il pagamento del premio da parte del soggetto assicurante, ma solo l’obbligo di rimborsare all’Inail le prestazioni economiche erogate alle persone infortunate e tecnopatiche, le spese dovute per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, nonché un’aliquota per le spese generali di amministrazione.

I soggetti assicuranti in argomento non devono effettuare alcun adempimento per effetto dell’estensione della tutela assicurativa di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.

5. Le prestazioni economiche



La tutela Inail a favore degli studenti prevede l'erogazione di prestazioni economiche solo per i casi cui, a seguito dell’infortunio, sia accertata una menomazione dell’integrità psicofisica. In tal caso le prestazioni economiche erogate dall’Istituto e previste dalla legislazione vigente sono le seguenti:

- indennizzo del danno biologico in capitale per menomazioni integrità psicofisica pari o superiori al 6% e rendita per menomazioni di grado superiore al 16%;
- assegno per l’assistenza personale continuativa;
- rimborso spese per farmaci e rimborso viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici;

Gli studenti non hanno diritto all’indennità per inabilità temporanea assoluta.

6. Le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie



L'Istituto eroga prestazioni di tipo sanitario e socio-sanitario finalizzate a favorire il tempestivo recupero dell'integrità psicofisica e, laddove vi sia una menomazione dell'integrità psico-fisica, provvede ad erogare interventi che sostengono l'autonomia e favoriscono il reinserimento nell'ambiente di vita sociale.

- Prestazioni sanitarie: prime cure ambulatoriali e accertamenti medico-legali.
- Interventi per il recupero funzionale della persona: fornitura di protesi, ortesi e ausili.
- Interventi per il recupero dell'autonomia nell'ambito domestico e nella mobilità:
 - Opere, dispositivi e ausili per adeguamento ambienti e abbattimento e/o superamento delle barriere architettoniche.
 - Arredi adeguati, impianti per il controllo del microclima e dispositivi domotici.
 - Comandi speciali e adattamento veicoli.
- Prestazioni riabilitative: prestazioni di cura erogate in ambito ambulatoriale, residenziale e/o semi-residenziale dalle strutture riabilitative dell'Istituto.

7. La copertura assicurativa per gli studenti



ALUNNI SCUOLA MATERNA, ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA, ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA, UNIVERSITARI (compresi i corsi post-universitari, le specializzazioni, i master e i dottorati) **E ALLIEVI DI CORSI PROFESSIONALI**

a) Il DL 48/2023 ha ampliato l'estensione dell'assicurazione obbligatoria oltre i limiti tracciati dall'art. 4, comma 5, del DPR n. 1124/65, tenuto conto dell'evoluzione del sistema nazionale di istruzione e formazione, superando il limite previsto per la tutela ai soli infortuni occorsi in occasione di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro, **comprendendo così anche gli infortuni occorsi in occasione delle lavorazioni rischiose previste dall'art.1 del Testo Unico. Tale copertura si configura come "rischio in aula"**.

b) Sono incluse tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi, quali per esempio le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche,

i viaggi d'istruzione, le visite guidate, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, le attività ludico sportive (giochi della gioventù).

c) Sono ricomprese nelle attività scolastiche assicurate i tirocini curriculari e tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, per le quali l'articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 stabilisce espressamente che sono attività proprie della scuola. Sono quindi incluse le iniziative complementari e integrative che si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole.

Sono esclusi gli infortuni *in itinere* (ad eccezione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento tragitto scuola-sede esperienza di lavoro).

8. Tutela assicurativa per gli insegnanti



a) il personale scolastico delle **scuole del sistema nazionale** di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e **formazione professionale** (leFP), dei percorsi di istruzione e formazione **tecnica superiore** (IFTS), dei percorsi di **formazione terziaria professionalizzante** (ITS

Academy) e dei **Centri provinciali per l'istruzione degli adulti** (CPIA);

b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;

c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;

d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;

e) gli istruttori dei **corsi di qualificazione o riqualificazione professionale** o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;

2) La copertura assicurativa comprende **tutte le attività** di insegnamento.

Sono pertanto assicurati il personale docente (professori e ricercatori, anche a tempo determinato), i docenti a contratto e i titolari di assegni o contratti di ricerca finora esclusi dalla tutela per i rischi estranei allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all'uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche.

3) **Nella copertura assicurativa è incluso l'infortunio *in itinere***

È tutelato dall'Inail il personale positivo al SARS-COV-2 esposto a situazioni a rischio di contagio per le attività svolte in presenza rientranti nella copertura Inail (laboratori, stage, palestra).

Al fine di consentire all'INAIL di valutare in modo corretto l'ammissione a tutela di ogni evento, all'atto della compilazione della denuncia è necessario sempre precisare le materie insegnate ed allegare sempre alla stessa il questionario per la tutela degli insegnanti debitamente compilato.

9. L'estensione della tutela per l'anno 2024-2025



Il Decreto-legge 48/2023 art 18 è stato confermato per l'anno 2024/2025 con il Decreto-legge del 9 Agosto 2024 n 113. Le disposizioni contenute nella circolare Inail 45/2023 mantengono la loro validità e la copertura assicurativa è garantita agli alunni, anche quelli della scuola materna, e agli studenti **del sistema nazionale di istruzione e formazione** e delle scuole non paritarie, compresi i percorsi per le **competenze trasversali e per l'orientamento** di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1, comma 784, della **formazione terziaria professionalizzante** e della **formazione superiore** (università e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica).

10. Cosa fare in caso di infortunio:

Denuncia/comunicazione infortuni



- La **Scuola** ha l'obbligo di inoltrare, all'INAIL, telematicamente, la denuncia/comunicazione, entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico, indipendentemente da ogni valutazione in merito all'indennizzabilità; in caso di evento mortale o con pericolo di morte, deve segnalare l'accaduto entro 24 ore, con qualunque mezzo che serva a comprovarne l'invio, fermo restando, comunque, l'obbligo di denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge (art. 53, comma 1 e 2, Testo unico 1124/1965).
- Lo **studente**, o, se minorenni, chi esercita la patria potestà, è tenuto a fornire alla Scuola, il numero identificativo del certificato che attesti l'esito delle lesioni riportate, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.

Certificato medico



Il **medico** che ha prestato la prima assistenza è obbligato a rilasciare il certificato d'infortunio, e a trasmetterlo, telematicamente, all'INAIL; sono abilitati ai servizi applicativi dei certificati, tutti i medici, compresi coloro che operano nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

L'accesso ai servizi online di Inail deve essere effettuato esclusivamente tramite SPID, CNS o CIE, come previsto dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° settembre 2020, n. 120

La trasmissione telematica dei documenti consente l'inserimento delle informazioni e dei dati riguardanti l'evento lesivo in modo strutturato ed omogeneo nell'ottica di un'ottimizzazione e semplificazione delle fasi di lavorazione.

11. Link e siti utili



Dossier scuola:

<https://www.inail.it/portale/prevenzione-e-sicurezza/it/focus/dossier-scuola.html>

Infotuni sul lavoro e malattie professionali - Guide e manuali operativi:

<https://www.inail.it/portale/it/supporto/guide-e-manuali-operativi/infortuni-sul-lavoro-e-malattie-professionali.html>